

# **BGer 9C 638/2008 vom 10. September 2008**

Bundesgericht, 2008-09-10, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_9C\\_638\\_2008](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_638_2008)

FR: TF 9C 638/2008 du 10 septembre 2008

IT: TF 9C 638/2008 del 10 settembre 2008

## **Regeste**

Assicurazione per l'invalidità | Assicurazione per l'invalidità

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l' art. 29 cpv. 1 LTF , il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. Esso statuisce così liberamente sulla ricevibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti ( DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti).

### **E. 2**

Dal momento che non pone termine alla procedura e che non contiene ordini vincolanti di natura materiale suscettibili di sottrarre all'amministrazione ogni margine decisionale (cfr. SVR 2008 IV no. 39 pag. 131, consid. 1.1 [9C\_684/2007]; cfr. pure sentenza 8C\_682/2007 del 30 luglio 2008 non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale), il giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF ( DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481). L'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporti immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b).

### **E. 3.1**

Un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente ( DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile ( DTF 133 I 57 consid. 1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).

### **E. 3.2**

Un giudizio cantonale di rinvio per complemento istruttorio e nuova decisione è atto a causare un danno irreparabile all'amministrazione soltanto se contiene delle istruzioni sul modo in cui questa dovrà statuire su determinati aspetti del rapporto giuridico litigioso e se restringe significativamente la sua latitudine di giudizio, impedendole di scostarvisi ( DTF 133 V 477 consid. 5.2 pag. 483).

### **E. 3.3**

L'ammissibilità del ricorso per motivi di economia processuale ( art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ) contro una decisione incidentale costituisce un'eccezione e va interpretata restrittivamente, tanto più che le parti non subiscono alcun pregiudizio se non impugnano immediatamente

tali decisioni che possono essere contestate contestualmente con la decisione finale ( art. 93 cpv. 3 LTF ). Il Tribunale federale esamina liberamente se l'accoglimento del ricorso permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. A tal proposito ha tuttavia precisato che il rinvio della causa all'Ufficio AI per istruzione complementare e nuova decisione non si traduce di principio in una procedura probatoria provocante un dispendio di tempo e di denaro importanti (sentenza 9C\_898/2007 del 24 luglio 2008, consid. 1.2 con riferimenti).

#### **E. 4.1**

L'Ufficio ricorrente non spiega adeguatamente in quale misura il giudizio impugnato gli provocherebbe un danno irreparabile né in che misura l'accoglimento del ricorso eviterebbe una procedura probatoria defatigante o dispendiosa nel senso suindicato (sull'obbligo di motivazione incombente, in questo contesto, al ricorrente cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1 pag. 632). L'UAI fa unicamente valere che il Tribunale cantonale avrebbe applicato a torto gli art. 57a LAI e 73ter OAI, relativi alla procedura di preavviso, invece di applicare gli art. 55 LPGA e 56 PA, disciplinanti i provvedimenti d'urgenza. Sostiene che la sua decisione del 15 aprile 2008 sarebbe da qualificare quale provvedimento cautelativo (provvedimento d'urgenza) esplicitamente contemplato dall' art. 56 PA (applicabile in virtù del rinvio operato dall' art. 55 cpv. 1 LPGA ) e che in quanto tale sarebbe necessariamente sottratta a una procedura di preavviso. A sostegno della sua tesi, osserva che se si seguisse la valutazione del primo giudice, il rinvio previsto dall' art. 55 cpv. 1 LPGA non avrebbe più alcuna ragione di esistere e impedirebbe all'amministrazione di ricorrere ai provvedimenti d'urgenza.

#### **E. 4.2**

A prescindere dall'adempienza o meno degli obblighi di motivazione e dalla correttezza o meno delle valutazioni espresse dall'UAI a proposito della natura giuridica della decisione del 15 aprile 2008 (al riguardo cfr. ad ogni modo Franz Schlauri, Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, San Gallo 1999, pag. 223), la condizione del pregiudizio irreparabile prevista dall' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF risulta comunque insoddisfatta. In effetti, il rinvio della causa all'UAI per dare l'opportunità alla resistente di esprimersi sul ventilato provvedimento non restringe la latitudine di giudizio del ricorrente per quel che concerne la sua (eventuale) possibilità di sospendere provvisoriamente le prestazioni.

#### **E. 4.3**

Per quanto riguarda infine la seconda ipotesi contemplata dall' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , non si vede in che misura l'osservanza del diritto di essere sentito possa dare luogo a una procedura lunga e dispendiosa (cfr. sentenza citata 9C\_898/2007 con riferimento).

#### **E. 4.4**

Ne segue che le conclusioni del ricorrente volte ad ottenere l'annullamento della decisione di rinvio della Corte cantonale sono irricevibili.

#### **E. 5.1**

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico dell'Ufficio ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF ). L'introduzione del ricorso da parte dell'UAI non ha per contro provocato spese alla resistente poiché essa non è stata invitata a

determinarsi sul gravame.

**E. 5.2**

Con l'emanazione della presente sentenza, infine, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.